



# Comune di Padova

**Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità**

**Determinazione n. 2019/46/0075 del 01/10/2019**

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA CITTÀ DI PADOVA. CHIARIMENTI IN MERITO A PUNTO 7.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE" CIG 801518216E CUP H92H19000120004

**IL DIRIGENTE INCARICATO**  
**Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità**

PREMESSO che:

- nelle linee strategiche di mandato dell'Amministrazione del Comune di Padova è prevista la redazione di un'apposita variante al Piano degli Interventi che consenta di adattare le politiche urbanistiche di gestione del territorio alle nuove necessità socio-economiche e demografiche della città, che di fatto ha da tempo superato la fase meramente espansiva e che, contestualmente, ha la necessità di rigenerare il territorio costruito e valorizzare il territorio non costruito;
- nel Documento Unico di Programmazione 2019-2022 del Comune di Padova - Sezione operativa - tra gli obiettivi strategici si prevede che si dovranno attuare azioni per arrestare il consumo di suolo, salvaguardare i cunei verdi, le aree inedificate e le aree a vocazione agricola, potenziare l'agricoltura urbana e la filiera alimentare locale e promuovere processi di rigenerazione urbana sostenibile;
- è stato ritenuto necessario avviare l'aggiornamento del P.I. in un quadro complessivo e coerente che esplori nel contempo gli aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici, economici e sociali della città;
- in considerazione all'ampiezza, alla complessità del territorio comunale padovano, alla necessità di adeguare in tempi ristretti gli strumenti urbanistici comunali, alle nuove disposizioni normative, nonché al dimensionamento delle risorse della struttura tecnica comunale, è emersa la necessità di affidare a professionisti esterni il servizio di studio e redazione del P.I.;

RITENUTO indispensabile che tale nuovo incarico esterno all'Ente fosse finalizzato all'individuazione di soggetti di alto profilo tecnico e scientifico, con esperienza consolidata e diretta sul tema della pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che in materia di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, giuridico amministrativa ed economico finanziaria, che abbiano già svolto attività analoghe in altre realtà, nazionali e internazionali, comparabili per dimensioni e complessità;

PRESO ATTO che a tale fine con propria Determinazione n. 2019/46/0061 del 27 agosto 2019 avente ad oggetto "Appalto del servizio di progettazione per la redazione del piano degli interventi (p.i.) della città di Padova ai sensi degli artt. 17 e 18 della l.r.v. n. 11/2004. cig 801518216E (c.u.p. n. h92h19000120004) è stata approvata:

- la procedura di gara, per l'affidamento del servizio relativo alla redazione del "Progetto relativo alla redazione del nuovo Piano degli Interventi" (di seguito P.I.), ai

sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004 (e degli atti di indirizzo della Regione Veneto approvati ex art. 50 della L.R.V. n.11/2004), nonché alla riorganizzazione dei contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito N.T.A.) in coordinamento con il Regolamento Edilizio (di seguito R.E.), in corso di definizione da parte del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, redatto ai sensi dell'art. 23, co. 14, D.Lgs.n. 50/16, CPV: 71410000-5, "Servizi di urbanistica" dell'importo complessivo di € 585.000,00;

- il progetto per l'affidamento del servizio di progettazione per la redazione del P.I. della città di Padova;
- i criteri e sub criteri e relativi fattori ponderali per l'aggiudicazione dell'appalto attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

RICHIAMATO il punto 7.1 lettera c) del Disciplinare di Gara che recita:

*"Requisiti del gruppo di lavoro*

*c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico, come precisamente di seguito indicate:*

- *Pianificatore: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. n. 328/2001) alla Sezione A, settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A-Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri;*
- *Esperto con laurea in Ingegneria Idraulica : Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, sezione A, settore "A-Ingegneria civile e ambientale" con specifica esperienza in materia urbanistica;*
- *Esperto in sistemi informativi territoriali: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. n. 328/2001) alla Sezione A, settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A-Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri;*
- *per l'Esperto in materia ambientale – Responsabile redazione VAS/VIInCA: Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15, 30, 40, 45 D.P.R. n. 328/2001 e dell'art. 1 e segg. della L.n. 152/1992) alla Sezione A, settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e/o alla Sezione A, dell'Ordine dei Biologi e/o alla Sezione A, dell'Ordine dei Geologi e/o alla sezione A, settore "A – Ingegneria civile e ambientale" e/o settore "B – Industriale" dell'Ordine degli Ingegneri e/o all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; ognuno nei limiti e nel rispetto delle rispettive competenze professionali*
- *Esperto in materia giuridico amministrativa: Iscrizione all'Ordine degli Avvocati con specifica esperienza in diritto amministrativo in campo urbanistico-edilizio.*
- *Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, con riferimento alle politiche relative ai mercati immobiliari e fondiari e sui temi legati alla valutazione di piani progetti, con particolare attenzione alle relazioni tra pubblico e privato nella gestione innovativa degli strumenti urbanistici: Iscrizione (ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.Lgs. n.*
- *139/2005) alla sezione "A – Commercialisti" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o iscrizione alla Sezione A, settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore "A-Ingegneria civile e ambientale" dell'Ordine degli Ingegneri.*

VISTO che in merito ai Requisiti del Gruppo di lavoro è stato posto il seguente quesito: "Si chiede se al fine della partecipazione dell'affidamento del servizio relativo alla redazione del nuovo Piano degli

*Interventi il requisito di cui al punto 7.1 lettera c) Iscrizione agli appositi albi professionali del Disciplinare di gara, con riferimento al "Pianificatore", possa essere assolto anche da professionisti iscritti alla sezione A settore "A - architettura" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori"*

OSSERVATO che a tal proposito è stata fornita la seguente risposta positiva: *"In relazione al punto 7.1 lettera c) "Requisiti del gruppo di lavoro - Iscrizione agli appositi albi professionali" del Disciplinare di gara, con riferimento alla figura del Pianificatore, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 16 del richiamato DPR 328/2001, l'iscrizione alla sezione A settore "A - architettura" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è equiparabile all'iscrizione alla Sezione A settore "B - Pianificazione territoriale" dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, laddove richiesta dal disciplinare di gara. La norma citata, pertanto, non consente un'interpretazione della clausola del disciplinare di gara come limitativa della partecipazione ai soli concorrenti che nel gruppo di lavoro contemplino la presenza di "Pianificatori" iscritti nella predetta Sezione A settore B: infatti, detta clausola sarebbe nulla, stante la previsione di cui all'art. 83, c. 8, D.lgs. 50/16, che dispone la nullità di eventuali prescrizioni a pena di esclusione ove non stabilite dal codice o da altre disposizioni di legge. Si deve, infine, rilevare che il disciplinare di gara, contiene un rinvio alle norme in materia, per quanto concerne l'equivalenza delle iscrizioni agli albi professionali, rispetto a quanto previsto dal disciplinare medesimo in ordine ai componenti il gruppo di lavoro.*

VERIFICATO tuttavia che sul punto sono giunte ulteriori richieste di chiarimento per le vie brevi, nonché una nota da parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Padova prot 384612 del 27/9/2019;

RIBADITO che non appare possibile un'interpretazione della clausola del Disciplinare laddove la stessa fosse volta a limitare la partecipazione ai soli concorrenti che nel gruppo di lavoro contemplino la presenza di "Pianificatori" iscritti nella predetta Sezione A settore B stante la previsione di cui all'art. 83, c. 8, D.lgs. 50/16, che dispone la nullità di eventuali prescrizioni a pena di esclusione ove non stabilite dal codice o da altre disposizioni di legge, pertanto i professionisti iscritti alla Sezione A settore A Architettura sono idonei a svolgere il ruolo di "Pianificatore";

RICHIAMATO inoltre nello specifico il rinvio alla normativa di settore, per quanto concerne l'equivalenza delle iscrizioni agli Albi professionali, contenuto nel disciplinare di gara medesimo in ordine ai componenti il gruppo di lavoro;

RITENUTO tuttavia, al fine di rafforzare la posizione già assunta e di fugare qualsiasi dubbio, di precisare nel Disciplinare di gara al punto 7.1 lettera c) che *"Per ognuna delle figure sopra elencate sono inoltre ammesse iscrizioni a sezioni/settori diversi degli Albi professionali sopra indicati o a sezioni/settori di Albi professionali diversi qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente servizio. Nel caso in cui per la specifica attività non sia previsto l'obbligo di iscrizione ad apposito Albo professionale, dovrà essere comprovata la professionalità e l'esperienza attraverso il curriculum professionale";*

RITENUTO inoltre al fine di promuovere la massima partecipazione alla procedura di affidamento, di posticipare il termine per il ricevimento delle offerte alla data del 23 ottobre 2019 ore 17,00;

VISTO inoltre che la sopra richiamata nota dell'Ordine degli Architetti pone ulteriori questioni in merito:

1) al fatto che non appare possibile per un professionista partecipare in forma singola alla procedura di affidamento, visto i molteplici requisiti previsti per il gruppo di lavoro e se la carenza di tali requisiti sia una causa di esclusione;

2) all'incerta disposizione del Disciplinare di gara laddove al punto 7.4 è previsto che non è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista nei raggruppamenti temporanei, in applicazione del parere dell'ANAC n.212 del 2011, in considerazione del fatto che il parere de quo si riferisce ad una normativa antecedente all'uscita del D.Lgs 50/2016.

CONSIDERATO in merito a tali eccezioni che:

1) per la tipologia dell'incarico e per le professionalità previste appare improbabile che un singolo professionista sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, l'elenco riportato al punto 5 dalla lettera a) alla lettera h) richiama in via generale i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dall'art 46 del Codice dei Contratti; tuttavia un operatore economico potrà partecipare in forma singola, come ad esempio le società di ingegneria, qualora all'interno della società siano presenti figure in possesso di tutti i requisiti richiesti. E' indubbio inoltre che la mancanza dei requisiti sia pena di esclusione, venendo meno la possibilità in loro assenza di partecipare alla procedura di affidamento come specificato dal primo comma del punto 7 "Requisiti speciali e mezzi di prova" del Disciplinare di gara;

2) il parere ANAC 212/2011 riguardava l'applicazione del comma 5 dell'art 90 del D.Lgs 163/2006 che titolava: *"Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici"* tale tema è attualmente trattato dall'art 24 del D.Lgs 50/2016 che peraltro porta il medesimo titolo *"Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici"*. Si aggiunge, inoltre, che il DM 263/16, che disciplina (art. 4) la presenza del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti, è adottato ai sensi del citato art. 24 D.lgs. 50/16. Tali articoli trattano in maniera specifica le prestazioni di progettazione in materia di lavori pubblici e non già in materia di pianificazione territoriale, pertanto si ritiene attuale ed applicabile l'esclusione dell'obbligo della presenza di almeno un giovane professionista all'interno del raggruppamento finalizzato alla partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione, come peraltro già evidenziato nel disciplinare di gara.

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 " Codice Contratti" e s.m.e i.;

## D E T E R M I N A

1) di confermare, che ai fini della partecipazione alla procedura de qua, nel gruppo di lavoro il requisito del "Pianificatore" possa essere assolto anche da professionisti iscritti alla Sezione A settore A\_Architettura;

2) di rafforzare la posizione già assunta circa i requisiti del "Pianificatore", al fine fugare qualsiasi dubbio in merito, precisando nel Disciplinare di gara al punto 7.3 lettera c) che *"Per ognuna delle figure sopra elencate sono inoltre ammesse iscrizioni a sezioni/settori diversi degli Albi professionali sopra indicati o a sezioni/settori di Albi professionali diversi qualora, a norma di legge, tali diverse iscrizioni abilitino ad esercitare la specifica attività professionale richiesta nell'ambito del presente servizio. Nel caso in cui per la specifica attività non sia previsto l'obbligo di iscrizione ad apposito Albo professionale, dovrà essere comprovata la professionalità e l'esperienza attraverso il curriculum professionale"*

3) di posticipare, al fine di promuovere la massima partecipazione alla procedura di affidamento, il termine per il ricevimento delle offerte alla data del 23 ottobre 2019 ore 17,00;

4) di confermare che la mancanza dei requisiti sia pena di esclusione, venendo meno la possibilità in loro assenza di partecipare alla procedura di affidamento come specificato dal primo comma del punto 7 "Requisiti speciali e mezzi di prova" del Disciplinare di gara;

5) di confermare, come previsto nel disciplinare di gara, che non sussiste l'obbligo della presenza di almeno un giovane professionista all'interno del raggruppamento finalizzato alla partecipazione alla presente procedura di affidamento.

01/10/2019

Il Dirigente incaricato  
Nicoletta Paiaro

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa